

« b) i procuratori delle ditte, e società iscritte nei ruoli d'imposta, ed i loro viaggiatori di commercio, purchè il loro nome risulti denunziato dalle ditte e società nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, categoria C ».

Hanno inteso i proponenti? L'articolo è sospeso; ma, se credono, si può continuare.

LUZZATTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La proposta del nostro Presidente mi pare accolta dalla Camera: sospendiamo questo articolo; lo esamineremo in seno alla Commissione con maggior cura ed insieme al nuovo emendamento, che ora si propone.

Continuiamo dunque pure a discutere gli altri articoli, che non hanno alcuna relazione con questo.

PRESIDENTE. Infatti fino all'articolo 24 non vi sono altre proposte: possiamo andare innanzi.

CHIESA EUGENIO. Il mio emendamento consiste in un 6° comma da aggiungere all'articolo 16 lettera b): la Commissione, del resto, potrà redigerlo anche diversamente.

PRESIDENTE. Passiamo allora al seguente articolo 17:

Art. 17.

Sono eleggibili, tutti gli elettori compresi nelle categorie menzionate nell'articolo precedente, che siano iscritti nelle liste elettorali commerciali del rispettivo distretto camerale, abbiano 25 anni compiuti, e risiedano da un anno almeno in un comune compreso nella circoscrizione della Camera, salvo le eccezioni indicate nell'articolo seguente.

(È approvato).

Art. 18.

Salvo quanto è disposto al n. 2 dell'articolo 16 non sono nè elettori, nè eleggibili, le persone che la legge comunale e provinciale esclude dallo elettorato o dalla eleggibilità amministrativa.

Sono ineleggibili gl'impiegati della Camera, le persone che hanno liti vertenti con la medesima, e coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della Camera, o in Società o imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dalla Camera stessa.

Sono ineleggibili gli stranieri appartenenti a Stati nei quali i cittadini italiani non godano parità di trattamento.

(È approvato).

Art. 19.

Chiunque, dopo di essere stato eletto, perda i requisiti, di cui ai precedenti articoli, per l'elettorato o l'eleggibilità, decade immediatamente dalle funzioni.

La stessa decadenza colpisce chi, per qualunque causa, per sei mesi consecutivi, senza regolare congedo, non prenda parte alle adunanze della Camera.

La Camera, quando si verifichi alcuno dei casi previsti nel presente articolo, deve entro un mese, pronunziare, con deliberazione motivata, la decadenza e provvedere alla surrogazione dei decaduti.

Per la surrogazione si procede a norma degli articoli 31 e 32.

Su questo articolo è iscritto per parlare l'onorevole Bianchini.

BIANCHINI. Rinunzio a parlare.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi altri oratori iscritti, pongo a partito l'articolo 19.

(È approvato).

Art. 20.

Le liste elettorali commerciali sono compilate e annualmente rivedute dalle Commissioni elettorali comunali, in base agli elenchi definitivi degli elettori politici, decretati dalla Commissione elettorale provinciale.

Gli elenchi modificativi delle liste commerciali, coi relativi documenti, sono dalla Commissione elettorale comunale trasmessi, non più tardi del 15 giugno, alla Camera di commercio e industria, o, in mancanza di essa, al Tribunale avente giurisdizione sulla città sede della Camera stessa.

La Camera o il Tribunale, non più tardi del 31 agosto, restituisce alla Commissione comunale gli elenchi definitivi approvati, insieme coi documenti, compresi quelli in base ai quali la Camera ha eseguito le iscrizioni o cancellazioni di ufficio.

Contro le decisioni della Camera o del Tribunale è ammesso il ricorso alla Corte d'appello.

Per quant'altro riguarda la formazione e revisione delle liste elettorali commerciali valgono le norme, il procedimento e i termini stabiliti dalla legge comunale e provinciale, in quanto non siano contrari alle disposizioni contenute nel presente articolo.

Anche su questo articolo è iscritto per parlare l'onorevole Bianchini.